

SENATO DELLA REPUBBLICA

8^a COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

GIOVEDÌ 20 MAGGIO 1954

(15^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MENGHI

INDICE

Disegni di legge:

« Disposizioni concernenti la monta equina »
(176) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 149, 150, 151, 154, 155, 156, 157, 160
BRASCHI	156
CARELLI, relatore	150, 151, 152, 154, 155, 157, 160
DE GIOVINE	153
DI ROCCO	152, 154, 156, 157
FANTUZZI	154
FERRARI	150, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 160
LIBERALI	150, 152, 154, 155, 157
MANCINO	150
MONNI	150, 153, 155, 156, 157
ROGADEO	152
SPEZZANO	152
VETRONE, Sottosegretario di Stato per l'agri- cultura e le foreste	151, 154, 155, 156

« Esonero dei proprietari, il cui reddito dominicale complessivo non superi le 5.000 lire della stima catastale 1937-1939, dal contributo previsto dalla lettera b) dell'articolo 8 della legge 31 dicembre 1947, n. 1629 » (431) (Di iniziativa del senatore Spezzano) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE	162, 165
MONNI	165

SALOMONE	Pag. 164
SPEZZANO	163, 164, 165
VETRONE, Sottosegretario di Stato per l'agri- cultura e le foreste	163, 164, 165

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Bosi, Bosia, Braschi, Carelli, De Giovine, Di Rocco, Fantuzzi, Ferrari, Grammatico, Liberali, Menghi, Monni, Pallastrelli, Petti, Ragno, Ristori, Rogadeo, Salari, Salomone, Spezzano e Stagno.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Grieco è sostituito dal senatore Mancino.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Vetrone.

FERRARI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Disposizioni concernenti la monta equina » (176).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni concernenti la monta equina ».

Come la Commissione ricorda, nella passata seduta fu approvato l'articolo 1 con un emendamento proposto dal senatore Liberali. Il relatore desidera ora fare alcune dichiarazioni prima che si prosegua nell'esame degli articoli successivi.

CARELLI, *relatore*. Onorevoli colleghi, è vero che l'ordine del giorno approvato dalla nostra Commissione in una delle ultime sedute auspica la soppressione graduale dei Depositi cavalli stalloni fino alla loro riduzione a tre — tali istituti diverrebbero organismi sperimentali di specializzazione ippica da inquadrarsi fra gli enti di diritto pubblico con gestione autonoma — ma, come dissi altra volta, tale nuovo assetto sarà raggiunto attraverso passaggi graduali. Ora, l'emendamento Liberali cerca di bruciare queste necessarie tappe arrivando immediatamente all'esecuzione dell'ordine del giorno.

Per evitare azioni intempestive presento una serie di emendamenti che consistono nella sostituzione delle parole: « Deposito cavalli stalloni », con le altre: « Ispettorato provinciale dell'agricoltura »; in alcune modifiche alla composizione della Commissione di cui all'articolo 4, e nella proposta di un articolo finale che autorizza il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ad emanare il regolamento per l'applicazione della legge non oltre il 31 dicembre 1954.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda di parlare proseguiamo nell'esame degli articoli.

Art. 2.

Nella domanda di autorizzazione debbono essere indicati:

nome, cognome e domicilio del richiedente;

località dove funzionerà la stazione di monta;

numero e razza dei cavalli ed asini stalloni che si intende destinare alla monta.

Lo metto ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 3.

Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione sono:

che la stazione sia ubicata in località tale da consentire l'afflusso di un adeguato numero di fattrici, tenuto conto anche della

dislocazione delle altre stazioni di monta limitrofe;

che il riproduttore o i riproduttori rispondano per razza o produzione tipica alle esigenze ippiche della zona;

che il conduttore della stazione dia piena garanzia di moralità e capacità nell'esercizio della stazione;

che la stazione sia fornita di idonea attrezzatura per la monta.

FERRARI. Le parole « tenuto conto anche della dislocazione delle altre stazioni di monta limitrofe » contenute nel primo alinea dell'articolo in esame, mi sembra possano essere di ostacolo alla libertà delle iniziative private; ne propongo pertanto la soppressione. Se un produttore presenta la domanda, evidentemente si sente in grado di condurre l'attività relativa, indipendentemente dalla dislocazione di stazioni di monta più o meno vicine.

MONNI. Mi associo all'osservazione del collega Ferrari: la concorrenza non deve essere inibita. Mi pare inopportuno lasciare alla discrezionalità dell'Ispettorato agrario provinciale l'autorizzazione ad istituire stazioni di monta. Questa disposizione può dar luogo a favoritismi, a preferenze, starei per dire a monopoli. Voterò quindi a favore dell'emendamento del senatore Ferrari.

LIBERALI. Anch'io concordo con le osservazioni che sono state fatte. Può darsi che vi siano delle stazioni di monta per cavalli di determinate razze, e non per cavalli di altre. Nulla deve quindi impedire il sorgere di nuove stazioni per la produzione di razze altrimenti non curate, anche in zone dove vi siano dislocate molte stazioni. D'altra parte, anche senza questa ulteriore specificazione, la Commissione provinciale ha sempre la facoltà di rifiutare la licenza.

MANCINO. Tenendo presente la situazione della mia Lucania, dove vi sono pochi agglomerati in vaste superfici di terre, quindi notevoli distanze fra paese e paese, temo che se non si avesse riguardo alla dislocazione delle varie stazioni di monta, potrebbe aversi la formazione di molte in una località, costringendo gli interessati a costosi spostamenti.

FERRARI. Avverrebbe tutto il contrario, senatore Mancino.

CARELLI, *relatore*. Quanto è prescritto nell'inciso che il senatore Ferrari vorrebbe sopprimere, è un sistema generale dell'attività agricola e zootecnica, applicato anche ai centri di fecondazione artificiale e alle stazioni di monta taurina. Il sistema in parola, indicato nella legge del 1929 che ha elaborato un determinato criterio per il rilascio delle licenze, tiene conto di vari elementi, come il numero dei soggetti destinati alla monta e la loro dislocazione nello spazio. Su tutti quei punti che influiscono sull'aspetto economico ed aziendale della stazione di monta, la Commissione deve esprimere il suo giudizio prima di rilasciare la licenza; è quindi un problema di utilizzo di forze economiche. Non si tratta di voler impedire che due stazioni sorgano a distanza di 300 metri l'una dall'altra: due stazioni destinate a riprodurre due razze diverse possono benissimo sorgere sullo stesso posto.

È chiaro che quanto si prefigge la Commissione, tenendo conto di tutte queste norme, è sempre il miglior orientamento ippico della zona.

Ora, amico Ferrari e amico Monni, temo proprio che il monopolio, che voi vorreste evitare, avrebbe libero gioco senza la norma che voi vorreste sopprimere. Quando un piccolo agricoltore vuole intraprendere una attività di miglioramento ippico, lasciando libero il gioco delle forze, egli non riuscirà mai a sostenere la concorrenza di un eventuale imprenditore già affermato nella stessa zona. Con questa disposizione invece una qualunque impresa, anche se debole inizialmente, se viene giudicata utile, può avere dei vantaggi. Prego pertanto la Commissione di voler approvare l'articolo nel testo di cui si è data lettura.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Tenuto conto del carattere generico di questo inciso, che comunque non intacca il criterio discrezionale della Commissione giudicante, il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presen-

tato dal senatore Ferrari tendente a sopprimere, nel primo alinea, le parole: « tenuto conto anche della dislocazione delle altre stazioni di monta limitrofe ». Chi approva questo emendamento, per il quale il Governo si è rimesso alla Commissione, è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, è approvato).

Pongo allora ai voti l'articolo 3 nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 4.

La Commissione circoscrizionale per l'esame dei cavalli e degli asini stalloni, prevista dall'articolo 15 della legge 29 giugno 1929, n. 1366, e successive modificazioni, nominata dal Ministero per l'agricoltura e per le foreste, è così composta:

dal direttore del Deposito cavalli stalloni, presidente;

da un rappresentante del Ministero della difesa;

dal capo dell'Ispettorato provinciale della agricoltura;

dal veterinario provinciale.

I componenti della Commissione possono essere sostituiti da supplenti preventivamente designati. Il rappresentante del Ministero della difesa dura in carica tre anni e può essere confermato.

Ai componenti la Commissione spetta, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la diaria inerente al grado rivestito, da erogarsi secondo le norme vigenti.

Il relatore propone il seguente emendamento al primo comma, per modificare la composizione della Commissione circoscrizionale:

« La Commissione per l'esame dei cavalli e degli asini stalloni nominata dal Ministero per l'agricoltura e le foreste, è così composta:

dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, presidente;

dal veterinario provinciale;

da un rappresentante degli allevatori;

da un rappresentante del Ministero della difesa;

dal direttore del Deposito cavalli stalloni competente per territorio ».

8^a COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)15^a SEDUTA (20 maggio 1954)

LIBERALI. Si vuole a tutti i costi far tornare nella legge il Deposito dei cavalli stalloni! Onorevoli colleghi, io ho già espresso il mio avviso a questo proposito: il direttore del Deposito non può essere giudice e concorrente nello stesso momento. Abbiamo modificato l'articolo 1 proprio per sopprimere l'ingerenza del Deposito cavalli stalloni!

Ora, mentre concordo sul rimanente dell'emendamento, propongo, dal momento che abbiamo voluto dare prevalenza all'iniziativa privata, di sostituire le parole: « dal direttore del Deposito cavalli stalloni competente per territorio », con le altre: « da un rappresentante dei tenutari delle stazioni di monta equina della provincia designato dalla Camera di commercio ». In tal modo si fa entrare nella Commissione la voce degli interessi della categoria.

DI ROCCO. L'emendamento proposto dal relatore è logico e necessario dopo la modifica dell'articolo 1.

Senatore Liberali, non vedo quali controinteressi abbia il direttore del Deposito cavalli stalloni, che è un organo tecnico qualificato e nient'altro.

L'allevamento equino di una determinata zona non trova opposizioni di interessi con l'attività del Deposito cavalli stalloni. Una siffatta contrapposizione di interessi è più facile che ci sia invece quando nella Commissione entri a far parte un imprenditore di stazioni private: questo sì che è un concorrente! Sarebbe più comprensibile l'allevatore, in quanto competente disinteressato che può dare un giudizio obiettivo e tecnico, ma non un imprenditore. Poi, come potrebbe essere eletto? Un allevatore nominato invece dall'organo competente è più giusto e più logico che faccia parte della Commissione.

Piuttosto, poichè la Commissione in parola assume ormai forma e interessi provinciali, propongo di sopprimere in questo e negli altri articoli, ove ricorra, l'aggettivo « circoscrizionale ».

FERRARI. Concordo con il senatore Liberali circa la inopportunità della partecipazione del direttore del Deposito dei cavalli stalloni, sia per non contrastare con la votazione che

si è avuta sull'articolo 1, sia perchè questa inclusione mi sembra una superfetazione.

SPEZZANO. L'emendamento proposto dal collega Liberali all'articolo 1, chiarito successivamente anche da me, mirava a stabilire che la domanda per la licenza dovesse essere inoltrata all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, ciò evidentemente per sottrarla alla competenza del Deposito. Ora l'emendamento del relatore fa entrare per la finestra quello che era stato cacciato dalla porta, tanto più intempestivamente in quanto non abbiamo ancora stabilito le funzioni di questa Commissione.

CARELLI, *relatore*. La Commissione decide ed autorizza.

SPEZZANO. Se questo è il significato che si vuol dare all'articolo 1, riconosco che non vi è nulla da fare perchè non si può tornare sulla votazione, ma con l'emendamento che il senatore Liberali aveva proposto, si intendeva eliminare tutta la seconda parte del comma. Io avevo infatti chiarito che se il rilascio della licenza, sia da parte del Deposito cavalli stalloni, sia da parte dell'Ispettorato, dovesse avvenire « su conforme parere » della Commissione, la licenza di fatto non sarebbe stata rilasciata nè dall'Ispettore agrario provinciale, nè dal dirigente del Deposito cavalli stalloni, ma dalla Commissione. L'emendamento del senatore Liberali non avrebbe avuto alcun senso ed io, che ebbi l'impressione che si potesse equivocare, dichiarai per l'appunto che, dopo le parole « deve inoltrare domanda all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura » tutto il resto dell'articolo doveva essere eliminato. Diversamente ci saremmo presi in giro, avremmo stabilito che, anzichè ricevere la domanda il dirigente del Deposito cavalli stalloni, l'avrebbe ricevuta l'Ispettorato agrario, ma l'autorizzazione l'avrebbe dovuta dare sempre la Commissione e se il suo parere non fosse stato conforme, l'Ispettorato agrario non avrebbe potuto far nulla.

Ritengo pertanto sia necessario tener presente lo spirito dell'articolo 1.

ROGADEO. Dichiaro di aver votato a favore dell'emendamento Liberali perchè ho ri-

8^a COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)15^a SEDUTA (20 maggio 1954)

tenuto che la materia dovesse essere di competenza dell'Ispettorato agrario provinciale. La presenza del rappresentante del Deposito cavalli stalloni la considero necessaria unicamente dal punto di vista tecnico.

DE GIOVINE. A mio avviso ci stiamo preoccupando soverchiamente di questioni più formali che sostanziali. Se il direttore del Deposito cavalli stalloni avesse dovuto ricevere le domande e fosse stato il presidente della Commissione tecnica, allora potevamo avere la preoccupazione che la decisione partisse principalmente dalla volontà del direttore del Deposito cavalli stalloni. Oggi, affidando la raccolta delle domande all'Ispettorato agrario, formando Commissioni esclusivamente provinciali, ed affidando all'Ispettore agrario la presidenza della Commissione tecnica, abbiamo in fondo trasformato il concetto della vecchia legge, per cui chi ha veramente maggior voce in capitolo è l'Ispettore agrario e non più il direttore del Deposito cavalli stalloni.

Lo stabilire quali cavalli siano adatti alla monta, in determinate regioni, è questione esclusivamente tecnica. Prima si viveva in regime di anarchia, per quanto riguarda questa materia, e ciò ha avuto come conseguenza lo scadimento delle razze equine. Se prescindessimo ancora una volta da considerazioni puramente tecniche, ricadremmo negli errori del passato e le nostre razze equine continuerebbero a peggiorare. Io mi riferisco soprattutto a quanto avviene in provincia di Salerno, dove antiche razze equine sono andate distrutte.

Concludendo, è bene che nella Commissione tecnica sia presente anche il direttore del Deposito cavalli stalloni, che oggi ha la figura di un funzionario dell'agricoltura; ma l'Ispettore agrario ha una funzione preminente, e quindi è giusto che assuma la presidenza.

MONNI. L'articolo 1 del disegno di legge portava questa precisazione: « A tal fine si deve inoltrare domanda al Deposito cavalli stalloni competente per territorio, il quale provvede al rilascio della autorizzazione, su conforme parere della Commissione circoscrizionale etc. ». Si voleva che a dare l'autorizzazione fosse il Comando del Deposito cavalli stalloni che chiedeva il parere alla Commissione. Abbiamo emendato questo testo sta-

bilendo che la domanda deve essere presentata all'Ispettorato agrario provinciale; ma nulla per il resto è stato modificato. Credo che la discussione sia sorta esclusivamente sulla questione della competenza tra il Deposito cavalli stalloni e l'Ispettorato a ricevere la domanda. Ma il testo originario diceva anche « su conforme parere » cioè praticamente era la Commissione che decideva, e l'Ispettore non faceva altro che sanzionare quella decisione.

Giustamente il collega Di Rocco chiedeva che si sopprimesse l'aggettivo « circoscrizionale », ciò che non è possibile perchè l'articolo 4 fa riferimento all'articolo 15 della legge 29 giugno 1929, n. 1366, e successive modificazioni, che istituisce appunto questa Commissione circoscrizionale. Noi dobbiamo quindi regolarci sulla base di quella legge. La cosa ha una certa importanza perchè, se si tratta di Commissioni circoscrizionali in una regione, il presidente della Commissione non può essere l'Ispettore agrario, che presiede ad una sola provincia; dovrebbe essere piuttosto l'Ispettore compartimentale. È necessaria la chiarezza, altrimenti creiamo un contrasto tra le disposizioni di questa legge e quelle della legge 29 giugno 1929. Vogliamo una Commissione circoscrizionale o una Commissione provinciale? Una Commissione provinciale potrà essere presieduta dall'Ispettore agrario, diversamente dovrà essere presieduta dall'Ispettore compartimentale. Lasciando immutato il primo comma dell'articolo 4 non possiamo stabilire che la presidenza della Commissione è affidata all'Ispettore agrario provinciale. Osservo in proposito che potrebbe essere utile affidare la presidenza all'Ispettore provinciale che, facendo parte della Commissione, potrebbe dire il suo parere in sede di Commissione, dove, se restasse in minoranza, sarebbe subito bocciato.

Sono anche d'accordo con il relatore nel portare il numero dei componenti la Commissione da 4 a 5, perchè normalmente tutte le Commissioni sono composte di un numero dispari di membri.

La questione principale per il momento è però quella di vedere se è opportuno emendare il primo comma dell'articolo 4.

FERRARI. Mi riprometto di presentare un articolo aggiuntivo 14-bis il quale stabilisca

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

15ª SEDUTA (20 maggio 1954)

che sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge, comprese quindi le disposizioni della legge 29 giugno 1929, e successive modificazioni.

A mio avviso le stazioni di monta debbono essere completamente avulse dall'ingerenza del Deposito cavalli stalloni, come è stato detto all'inizio della discussione.

LIBERALI. Se vogliamo eliminare l'equivoco dobbiamo sostituire la parola « provinciale » all'altra « circoscrizionale ».

FANTUZZI. Formulerei l'inizio del primo comma dell'articolo in questi termini: « La Commissione, nominata dal Ministero per l'agricoltura e per le foreste, è così composta: ».

DI ROCCO. Il collega Monni ci ha detto in qual modo potremmo evitare una contraddizione tra questa legge e quella del 1929. Potremmo stabilire di non dire nè « provinciale » nè « circoscrizionale » lasciando solo « Commissione », e sopprimendo ogni riferimento alla legge 29 giugno 1929. Quanto poi all'articolo 1, non ricordo in quale formulazione esso sia stato votato, ma in sede di coordinamento potremmo sempre apportare una modificazione che non alteri lo spirito della legge.

CARELLI, relatore. Questo disegno di legge è stato redatto in analogia a quello relativo alle stazioni di monta taurina. In quel caso, chi rilascia il certificato? È l'Ispettore provinciale dell'agricoltura, su conforme parere della Commissione. L'Ispettore firma il decreto di approvazione e ne rilascia copia al proprietario della stazione di monta, ma è la Commissione che stabilisce se quell'equino, bovino o ovino, ha le caratteristiche volute dall'indirizzo tecnico seguito in quella provincia.

Vorrei che l'onorevole Spezzano si convincesse che l'emendamento all'articolo 1 non si presta ad alcun equivoco perchè quando si è detto che « a tal fine si deve inoltrare domanda all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura », tutta la parte burocratica rimane a carico dell'Ispettore, mentre rimane la parte tecnica alla Commissione.

Per quanto si riferisce alla parola « circoscrizionale » la circoscrizione può essere co-

munale, provinciale, compartimentale, nazionale, europea. Comunque, ad evitare confusioni ed equivoci, potremmo, accettando l'emendamento proposto dal senatore Fantuzzi ed appoggiato dal senatore Di Rocco, approvare cioè la prima parte del primo comma dell'articolo 4 in questa dizione: « La Commissione per l'esame dei cavalli e degli asini stalloni, nominata dal Ministero per l'agricoltura e per le foreste, è così composta: ». Questa soluzione può accontentare tutti.

VETRONE, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Come ebbi occasione di rilevare in altra seduta, quando espressi il parere del Governo sull'emendamento Liberali, confermo oggi che, una volta passato l'emendamento Liberali, è indispensabile modificare la legge 29 giugno 1929. Pur tacendo nell'articolo 4 ogni riferimento all'articolo 15 di quella legge, noi veniamo a creare una Commissione del tutto diversa da quella prevista dalla legge 29 giugno 1929. Bisognerà quindi accettare l'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Ferrari.

Resta però l'altra obiezione, e cioè che, quando passeremo agli articoli 5 e 6, relativi agli oneri, poichè avremo una Commissione provinciale anzichè circoscrizionale, aumenteranno le spese e bisognerà specificare nuove fonti di entrata.

FERRARI. Per ovviare a questo inconveniente, mi riservo di presentare un emendamento all'ultimo comma dell'articolo 4, nel senso di sostituire le parole: « da erogarsi secondo le norme vigenti », con le altre: « da corrisponderci dai richiedenti la visita ». In tal modo potremo abolire l'articolo 5.

PRESIDENTE. Data la complessità dell'articolo 4 lo esamineremo comma per comma. Do lettura del primo comma:

La Commissione circoscrizionale per l'esame dei cavalli e degli asini stalloni, prevista dall'articolo 15 della legge 29 giugno 1929, n. 1366, e successive modificazioni, nominata dal Ministero per l'agricoltura e per le foreste, è così composta:

dal direttore del Deposito cavalli stalloni, presidente;

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

15ª SEDUTA (20 maggio 1954)

da un rappresentante del Ministero della difesa;

dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

dal veterinario provinciale.

L'emendamento proposto dal senatore Di Rocco tende a sopprimere la parola « circoscrizione ».

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Segue un emendamento dell'onorevole Liberali tendente a sostituire le parole « dal direttore del Deposito cavalli stalloni, presidente », con le altre « da un rappresentante dei tenutari delle stazioni di monta equina della provincia designato dalla Camera di commercio ».

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Mi oppongo al fatto che il direttore del Deposito cavalli stalloni da presidente, come era previsto nel testo originario, sia escluso o, quanto meno, posto in posizione di secondo piano secondo la proposta presentata dal senatore Carelli. Dato che, sia il capo dell'Ispettorato agrario, sia il direttore del Deposito cavalli stalloni sono funzionari del Ministero dell'agricoltura, mi sembra ingiusto metterne uno in testa e l'altro in coda.

MONNI. A mio parere l'ultima parte del primo comma che riguarda la composizione della Commissione potrebbe essere così modificata:

« ... è così composta: dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, che la presiede; dal direttore del Deposito cavalli stalloni competente per territorio; da un rappresentante del Ministero della difesa; dal veterinario provinciale; da un rappresentante degli allevatori ».

CARELLI, *relatore*. Vorrei pregare l'onorevole Liberali di non insistere, perchè il direttore del Deposito cavalli stalloni, è sempre un competente in materia ippica e come tale necessario alla Commissione.

LIBERALI. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Monni riguardante l'ultima parte del primo comma che verrebbe ad essere così modificata:

« ... è così composta: dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, che la presiede; dal direttore del Deposito cavalli stalloni competente per territorio; da un rappresentante del Ministero della difesa, dal veterinario provinciale; da un rappresentante degli allevatori ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do lettura del secondo comma dell'articolo 4:

I componenti della Commissione possono essere sostituiti da supplenti preventivamente designati. Il rappresentante del Ministero della difesa dura in carica tre anni e può essere confermato.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. A questo proposito, poichè si è verificata l'introduzione nella Commissione del rappresentante degli allevatori, propongo un emendamento sostitutivo dell'ultima parte di questo comma. Invece di dire: « Il rappresentante del Ministero della difesa dura in carica tre anni e può essere confermato », si dovrebbe dire: « Il rappresentante del Ministero della difesa ed il rappresentante degli allevatori durano in carica tre anni e possono essere confermati ».

Propongo inoltre un terzo comma aggiuntivo del seguente tenore:

« I rappresentanti degli allevatori presso la suddetta Commissione sono scelti ciascuno dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in una terna di nomi proposti dal Prefetto, sentiti la competente Associazione e l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura ».

LIBERALI. D'accordo per il primo emendamento. Per quanto riguarda invece il comma aggiuntivo, mi sembra inutile attendere il nulla osta del Ministero attraverso il Prefetto dal momento che c'è la locale Camera di commercio.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Allora modifico il comma aggiuntivo in questo modo: «... proposta dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, sentita la competente associazione».

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti la prima parte del secondo comma, rimasta invariata. Chi l'approva e pregato di alzarsi.

(È approvata).

Metto ora ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal Sottosegretario di Stato per l'agricoltura del seguente tenore: « Il rappresentante del Ministero della difesa ed il rappresentante degli allevatori durano in carica tre anni e possono essere confermati ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ora ai voti il comma aggiuntivo:

« I rappresentanti degli allevatori presso la suddetta Commissione sono scelti ciascuno dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in una terna di nomi proposta dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, sentita la competente Associazione ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do lettura del terzo comma, divenuto quarto in seguito all'approvazione del comma aggiuntivo.

« Ai componenti la Commissione spetta, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la diaria inerente al grado rivestito, da erogarsi secondo le norme vigenti ».

Il senatore Ferrari ha presentato un emendamento tendente a sostituire le parole « da erogarsi secondo le norme vigenti » con le altre « da corrispondersi dai richiedenti la visita ».

MONNI. Non sono d'accordo e propongo che questo comma sia approvato nel testo originario perchè non è giusto porre a carico degli allevatori tutte le spese. E poichè per riunire la Commissione bisogna provvedere a due rap-

presentanti che arrivano da Roma e ad altri che vengono da altre zone, le spese saranno tali per cui nessuno potrà fare domanda.

BRASCHI. La proposta del collega Ferrari vuole non solo modificare le ultime parole dell'articolo 4, ma anche assorbire e sopprimere l'articolo 5. Non possiamo renderci conto quindi del suo emendamento se non discutiamo l'articolo 5. Per parte mia sono d'accordo con il collega Monni.

DI ROCCO. La relazione governativa al disegno di legge dice: « Negli articoli 5 e 6 è specificato che le spese del servizio di visita restano a carico dei possessori dei cavalli ed asini stalloni. È prevista una spesa per il funzionamento delle Commissioni di L. 3.500.000 contro un presunto incasso di circa 4.000.000 di lire ».

Mi sembra superfluo il diritto fisso che viene ad essere determinato di anno in anno a carico di coloro che richiedono la visita, visto che la legge prevede già un ricavato di quattro milioni.

Si tenga poi presente che sostanzialmente noi abbiamo cambiato ben poco. Abbiamo solamente attribuito la presidenza della Commissione all'Ispettorato ed abbiamo aumentato di una unità i componenti della Commissione stessa. Mi sembra quindi che non sia il caso di preoccuparsi per l'aumento di spesa, anche ammesso il principio che la spesa grava sugli interessati.

FERRARI. La mia proposta vuole semplificare la procedura. Mi sembra logico che i richiedenti paghino direttamente senza il circolo vizioso di impostare in bilancio le somme relative, dando luogo ad una partita di giro.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. A mio parere si può trovare un punto di accordo se si sopprimono nell'articolo 6 le parole « valutato in tre milioni e 500 mila lire ». Poichè la cifra che ci impegna è quella dei tre milioni e mezzo, con questa modifica gli articoli 5 e 6 e l'ultimo comma dell'articolo 4 potrebbero essere votati così come sono stati proposti.

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

15ª SEDUTA (20 maggio 1954)

CARELLI, *relatore*. La proposta del Sottosegretario Vetrone è logica. Prego il senatore Ferrari di non insistere.

FERRARI. Non insisto sul mio emendamento.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 4 che risulta così modificato:

« La Commissione per l'esame dei cavalli e degli asini stalloni, nominata dal Ministero per l'agricoltura e per le foreste, è così composta:

dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, che la presiede;

dal direttore del Deposito cavalli stalloni competente per territorio;

da un rappresentante del Ministero della difesa;

dal veterinario provinciale;

da un rappresentante degli allevatori.

I componenti della Commissione possono essere sostituiti da supplenti preventivamente designati. Il rappresentante del Ministero della difesa ed il rappresentante degli allevatori durano in carica tre anni e possono essere confermati.

I rappresentanti degli allevatori presso la suddetta Commissione sono scelti ciascuno dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in una terna di nomi proposta dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, sentita la competente Associazione.

Ai componenti la Commissione spetta, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la diaria inerente al grado rivestito, da erogarsi secondo le norme vigenti ».

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 5.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quelli delle finanze e del tesoro, fissa annualmente per ogni circoscrizione — sentito il parere del Consiglio di amministrazione del Deposito cavalli stalloni competente per territorio — l'ammontare del diritto fisso da porsi a carico dei possessori di cavalli ed asini stalloni che richiedano la visita.

La misura del diritto fisso deve essere determinata in modo che l'onere gravante sui richiedenti le visite non superi l'effettivo costo del servizio. Il relativo provento deve essere versato ad apposito capitolo dell'entrata.

È stato presentato dal senatore Carelli un emendamento del seguente tenore: « sopprimere l'inciso: " sentito il parere del Consiglio di amministrazione del Deposito cavalli stalloni competente per territorio " ».

MONNI. Propongo che il primo comma dell'articolo 5 venga modificato come appresso:

« Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quelli delle finanze e del tesoro, fissa annualmente — sentito il parere dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura — l'ammontare del diritto fisso da porsi a carico dei possessori dei cavalli ed asini stalloni che richiedano la visita ».

LIBERALI. Io propongo di sopprimere le parole: « per ogni circoscrizione — sentito il parere del Consiglio di amministrazione del Deposito cavalli stalloni competente per territorio — ».

DI ROCCO. Secondo me questo diritto fisso dovrebbe variare da zona a zona; infatti non può essere uguale sia a Potenza che a Milano quando in queste due città ci siano diverse condizioni locali, come per esempio un maggior numero di giumente, un maggior numero di asini. Questa possibilità di variazione noi la dobbiamo prevedere.

CARELLI, *relatore*. Secondo me sarebbe meglio dire: « fissa annualmente per ogni zona l'ammontare del diritto fisso da porsi a carico ».

MONNI. Non insisto.

LIBERALI. Non insisto.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento proposto dal relatore che modifica la terza, quarta, quinta, sesta riga del primo comma dell'articolo 5 nel seguente modo:

« fissa annualmente per ogni zona l'ammontare del diritto fisso ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5 così modificato:

Art. 5.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quelli delle finanze e del tesoro, fissa annualmente per ogni zona l'ammontare del diritto fisso da porsi a carico dei possessori di cavalli ed asini stalloni che richiedano la visita.

La misura del diritto fisso deve essere determinata in modo che l'onere gravante sui richiedenti le visite non superi l'effettivo costo del servizio. Il relativo provento deve essere versato ad apposito capitolo dell'entrata.

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 6.

Le spese per il funzionamento delle Commissioni di cui all'articolo 4, graveranno su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

All'onere relativo al funzionamento delle predette Commissioni, valutato in 3.500.000 lire, per l'esercizio finanziario 1953-54, viene fatto fronte con l'entrata derivante dai diritti fissi previsti dal precedente articolo 5.

Il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura ha presentato un emendamento al secondo comma tendente a sopprimere le parole « valutato in 3.500.000 lire ».

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 6 nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 7.

I cavalli e gli asini stalloni non approvati per la monta dalla Commissione circoscrizionale di cui all'articolo 4, debbono essere ma-

cellati o castrati a cura dei proprietari entro un mese dalla comunicazione della mancata approvazione.

I proprietari hanno l'obbligo di trasmettere al Deposito cavalli stalloni competente per territorio, entro otto giorni dalla avvenuta castrazione o macellazione, la relativa attestazione da rilasciarsi dall'Autorità veterinaria competente.

È fatto divieto di vendere il riproduttore non approvato, prima dell'avvenuta castrazione.

In caso di inadempienza all'obbligo della castrazione nel termine prescritto, il Deposito cavalli stalloni procede di ufficio, a spese del proprietario, alla castrazione dei soggetti non approvati.

Il senatore Carelli ha presentato un emendamento al secondo comma del seguente tenore:

« Sostituire alle parole: " al Deposito cavalli stalloni competente per territorio ", le parole: " all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura " ».

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il relatore ha inoltre presentato un emendamento tendente a sostituire nel quarto comma le parole: « il Deposito cavalli stalloni », con le altre: « l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura ».

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 7 nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 8.

Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, può essere sancito il divieto, per le zone in cui le esigenze del miglioramento ippico lo richiedano, di tenere — a qualsiasi titolo — maschi equini interi di età superiore a quella da indicarsi nello

stesso decreto e che non abbiano conseguito la approvazione per la monta pubblica o privata.

(È approvato).

Art. 9.

Per i cavalli e gli asini stalloni approvati alla monta per tre anni consecutivi da parte delle Commissioni circoscrizionali di visita si fa luogo al rilascio dei successivi certificati di approvazione a seguito del solo accertamento dello stato sanitario dei riproduttori da effettuarsi dal veterinario del Deposito cavalli stalloni competente per territorio o da altro veterinario incaricato dal Deposito stesso.

Tuttavia, le Commissioni di visita, qualora lo ritengano necessario, possono sottoporre a nuova visita detti riproduttori, anche successivamente al periodo di cui sopra.

Il senatore Carelli propone di sopprimere, nel primo comma, la parola « circoscrizionali », e di sostituire alle parole « del Deposito cavalli stalloni » l'altra « provinciale », e alle parole « dal Deposito stesso » le altre « dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura ».

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti queste modifiche proposte dal relatore. Chi le approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvate).

Metto ora ai voti l'articolo 9, di cui ho già dato lettura, quale risulta in seguito alle modifiche testè approvate. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Resta inteso che il primo emendamento — che è stato formulato in seguito ad un suggerimento del senatore Di Rocco — e l'ultimo, saranno apportati automaticamente negli articoli ove compaiano le parole testè emendate.

Art. 10.

La concessione dell'attestato di approvazione per i cavalli e gli asini stalloni può essere negata, oltre che per i motivi di cui all'articolo 9 del regolamento approvato con regio decreto 3 settembre 1926, n. 1642, anche per le seguenti cause:

a) constatazione di scarsa fecondità nel riproduttore;

b) esito sfavorevole del controllo della discendenza del riproduttore stesso.

(È approvato).

Art. 11.

Chiunque gestisce una pubblica stazione di monta equina senza essere munito dell'autorizzazione prevista dal precedente articolo 1, è punito con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000 che può essere aumentata, in caso di recidiva, sino a lire 100.000.

(È approvato).

Art. 12.

Chiunque adibisce alla monta pubblica o privata cavalli od asini stalloni non approvati dalla Commissione, è punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 25.000 che può essere aumentata in caso di recidiva sino a lire 50.000.

Nel caso di condanna, in seguito ad impiego per la monta di stallone non approvato, il giudice deve ordinare la castrazione dello stallone, da eseguirsi entro dieci giorni da che la sentenza è divenuta irrevocabile.

Alla castrazione provvede l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura della circoscrizione in cui è avvenuto il reato, a richiesta della Autorità competente per l'esecuzione della sentenza.

(È approvato).

Art. 13.

Qualora le condizioni di cui al precedente articolo 3, vengano meno, oppure quando il gestore della pubblica stazione di monta si renda inadempiente agli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni sulla monta equina, il competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura, su conforme parere della Commissione per l'esame dei cavalli ed asini stalloni, può sospendere, fino ad un massimo di mesi tre il funzionamento della stazione, e nei casi più gravi e di recidiva, revocare l'autorizzazione, ferme restando le sanzioni previste dai precedenti articoli 11 e 12.

Contro il provvedimento di revoca è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione della revoca stessa, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

(È approvato).

Art. 14.

Un terzo delle ammende di cui agli articoli 11 e 12 è devoluto ad un fondo speciale per la concessione di premi a favore degli agenti che si siano resi più meritevoli nell'opera di repressione della monta clandestina.

(È approvato).

Come aveva annunciato, il senatore Ferrari ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge, comprese quelle di cui alla legge 29 giugno 1929, n. 1365, e successive modificazioni ».

CARELLI, *relatore*. Io proporrei di dire più semplicemente: « Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge ».

FERRARI. Aderisco alla proposta del relatore.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, metto allora ai voti l'emendamento del senatore Ferrari, modificato dal senatore Carelli, tendente ad introdurre un articolo 14-*bis* del seguente tenore: « Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 15.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Resta ora da approvare l'articolo aggiuntivo annunciato e presentato a suo tempo dal relatore. Tale articolo è così formulato: « Non oltre il 31 dicembre 1954, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvederà ad emanare il regolamento per l'applicazione della presente legge ».

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Prima di procedere alla votazione del disegno di legge nel suo complesso, do lettura del

testo del provvedimento, nella sua formulazione definitiva e cioè con quelle modificazioni formali o riguardanti la numerazione degli articoli, rese necessarie dal coordinamento:

Art. 1.

Chiunque intenda impiantare e gestire una pubblica stazione di monta equina deve munirsi di apposita autorizzazione. A tal fine deve inoltrare domanda all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, il quale provvede al rilascio della autorizzazione, su conforme parere della Commissione per l'esame dei cavalli ed asini stalloni, di cui all'articolo 4.

Analoghi domanda di autorizzazione devono inoltrare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i conduttori di pubbliche stazioni di monta equina, già in funzione alla data anzidetta.

L'autorizzazione ha la durata di tre anni ed è strettamente personale.

Art. 2.

Nella domanda di autorizzazione debbono essere indicati:

nome, cognome e domicilio del richiedente;

località dove funzionerà la stazione di monta;

numero e razza dei cavalli ed asini stalloni che si intendono destinare alla monta.

Art. 3.

Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione sono:

che la stazione sia ubicata in località tale da consentire l'afflusso di un adeguato numero di fattrici;

che il riproduttore o i riproduttori rispondano per razza o produzione tipica alle esigenze ippiche della zona;

che il conduttore della stazione dia piena garanzia di moralità e capacità nell'esercizio della stazione;

che la stazione sia fornita di idonea attrezzatura per la monta.

Art. 4.

Le Commissioni per l'esame dei cavalli e degli asini stalloni nominate dal Ministero per l'agricoltura e le foreste sono così composte:

dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, presidente;

dal direttore del Deposito cavalli stalloni competente per territorio;

da un rappresentante del Ministero della difesa;

dal veterinario provinciale;

da un rappresentante degli allevatori.

I componenti delle Commissioni possono essere sostituiti da supplenti preventivamente designati.

Il rappresentante del Ministero della difesa ed i rappresentanti degli allevatori durano in carica tre anni e possono essere confermati.

I rappresentanti degli allevatori presso le suddette Commissioni sono scelti ciascuno dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in una terna di nomi proposta dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, sentita la competente Associazione.

Ai componenti le Commissioni spetta, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la diaria inerente al grado rivestito, da erogarsi secondo le norme vigenti.

Art. 5.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quelli delle finanze e del tesoro, fissa annualmente per ogni zona l'ammontare del diritto fisso da porsi a carico dei possessori di cavalli ed asini stalloni che richiedano la visita.

La misura del diritto fisso deve essere determinata in modo che l'onere gravante sui richiedenti le visite non superi l'effettivo costo del servizio. Il relativo provento deve essere versato ad apposito capitolo dell'entrata.

Art. 6.

Le spese per il funzionamento delle Commissioni di cui all'articolo 4, graveranno su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

All'onere relativo al funzionamento delle predette Commissioni, per l'esercizio finanziario 1953-54, viene fatto fronte con l'entrata derivante dai diritti fissi previsti dal precedente articolo 5.

Art. 7.

I cavalli e gli asini stalloni non approvati per la monta dalla Commissione di cui all'articolo 4, debbono essere macellati o castrati a cura dei proprietari entro un mese dalla comunicazione della mancata approvazione.

I proprietari hanno l'obbligo di trasmettere all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, entro otto giorni dalla avvenuta castrazione o macellazione, la relativa attestazione da rilasciarsi dall'Autorità veterinaria competente.

È fatto divieto di vendere il riproduttore non approvato, prima dell'avvenuta castrazione.

In caso di inadempienza all'obbligo della castrazione nel termine prescritto, l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura procede di ufficio, a spese del proprietario, alla castrazione dei soggetti non approvati.

Art. 8.

Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la agricoltura e per le foreste, può essere sancito il divieto, per le zone in cui le esigenze del miglioramento ippico lo richiedano, di tenere — a qualsiasi titolo — maschi equini interi di età superiore a quella da indicarsi nello stesso decreto e che non abbiano conseguito la approvazione per la monta pubblica o privata.

Art. 9.

Per i cavalli e gli asini stalloni approvati alla monta per tre anni consecutivi da parte delle Commissioni provinciali di visita si fa luogo al rilascio dei successivi certificati di approvazione a seguito del solo accertamento dello stato sanitario dei riproduttori da effettuarsi dal veterinario competente per territorio o da altro veterinario incaricato dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Tuttavia, le Commissioni di visita, qualora lo ritengano necessario, possono sottoporre a nuova visita detti riproduttori, anche successivamente al periodo di cui sopra.

Art. 10.

La concessione dell'attestato di approvazione per i cavalli e gli asini stalloni può essere negata, oltre che per i motivi di cui all'articolo 9 del regolamento approvato con regio decreto 3 settembre 1926, n. 1642, anche per le seguenti cause:

a) constatazione di scarsa fecondità nel riproduttore;

b) esito sfavorevole del controllo della discendenza del riproduttore stesso.

Art. 11.

Chiunque gestisce una pubblica stazione di monta equina senza essere munito dell'autorizzazione prevista dal precedente articolo 1, è punito con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000 che può essere aumentata, in caso di recidiva, sino a lire 100.000.

Art. 12.

Chiunque adibisce alla monta pubblica o privata cavalli od asini stalloni non approvati dalla Commissione, è punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 25.000 che può essere aumentata in caso di recidiva sino a lire 50.000.

Nel caso di condanna, in seguito ad impiego per la monta di stallone non approvato, il giudice deve ordinare la castrazione dello stallone, da eseguirsi entro dieci giorni da che la sentenza è divenuta irrevocabile.

Alla castrazione provvede l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura della circoscrizione in cui è avvenuto il reato, a richiesta della Autorità competente per l'esecuzione della sentenza.

Art. 13.

Qualora le condizioni di cui al precedente articolo 3 vengano meno, oppure quando il gestore della pubblica stazione di monta si renda inadempiente agli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni sulla monta equina, il competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura, su conforme parere della Commissione

per l'esame dei cavalli ed asini stalloni, può sospendere, fino ad un massimo di mesi tre il funzionamento della stazione, e nei casi più gravi e di recidiva, revocare l'autorizzazione, ferme restando le sanzioni previste dai precedenti articoli 11 e 12.

Contro il provvedimento di revoca è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione della revoca stessa, al Ministero della agricoltura e delle foreste.

Art. 14.

Un terzo delle ammende di cui agli articoli 11 e 12 è devoluto ad un fondo speciale per la concessione di premi a favore degli agenti che si siano resi più meritevoli nell'opera di repressione della monta clandestina.

Art. 15.

Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge.

Art. 16.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 17.

Non oltre il 31 dicembre 1954 il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvederà ad emanare il regolamento per l'applicazione della presente legge.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Speszano: « Esonero dei proprietari, il cui reddito dominicale complessivo non superi le 5.000 lire della stima catastale 1937-1939, dal contributo previsto dalla lettera b) dell'articolo 8 della legge 31 dicembre 1947, n. 1629 » (431).

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno il seguito della discussione del disegno di legge di

iniziativa del senatore Spezzano: « Esonero dei proprietari, il cui reddito dominicale complessivo non superi le 5.000 lire della stima catastale 1937-1939, dal contributo previsto dalla lettera b) dell'articolo 8 della legge 31 dicembre 1947, n. 1629 ».

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Vorrei far presente al senatore Spezzano che è stato già firmato dal Ministro dell'agricoltura e foreste ed è in corso di firma al Ministero del tesoro un provvedimento di carattere amministrativo che porta l'aliquota dell'esenzione a 1500 lire.

Aggiungo che nel disegno di legge c'è un po' di confusione perchè non ci si riferisce solo alle zone dell'Ente di valorizzazione della Sila, ma anche a quelle delimitate poi dalla legge del 1950.

SPEZZANO. Non è così, onorevole Sottosegretario.

Nel 1947, allorchè il ministro Gullo presentò il disegno di legge per la valorizzazione della Sila, venne stabilito che l'Ente Sila avrebbe potuto imporre un contributo ai proprietari. Il territorio, sul quale avrebbe dovuto agire detto Ente, era quello silano vero e proprio. Il Commissario dell'epoca Cagliati tardò oltre un anno e mezzo prima di stabilire quale fosse il comprensorio silano. Successivamente, andato sul posto il professore Manlio Rossi Doria, venne stabilito definitivamente quello che doveva considerarsi il comprensorio silano.

Più tardi intervenne la legge del 1950 che estese parte della legge Gullo ai territori jonici contermini; il contributo restò esclusivamente limitato ai territori del comprensorio silano. Io che ho studiato i bilanci dell'Ente Sila ho potuto constatare che in realtà il contributo è imposto semplicemente ai proprietari del comprensorio silano, e ne sono esclusi i proprietari dei territori jonici contermini.

A quanto ammonta questo contributo? Nel primo bilancio dell'Ente Sila si fa assommare ad 8 milioni, nel secondo bilancio, sempre preventivo, lo si porta a 10 milioni e nel terzo è aumentato ancora fino a 12 milioni.

Il contributo preveduto dalla legge Gullo mirava alla valorizzazione del comprensorio

silano e non alla trasformazione e tanto meno alla colonizzazione. Era necessario fissare il contributo nell'atto costitutivo dell'Opera Sila anche perchè non vi erano altre fonti di finanziamento. Venuta la legge del 1950 per tutto il comprensorio silano ed i territori jonici contermini, questo contributo non ha più ragione di essere perchè si crea l'assurdo che in una zona, quella silana vera e propria, vi è un doppio contributo, quello normale di bonifica, di cui alla legge del 1950, e quello speciale dell'Ente Sila, di cui alla legge del 1947.

Il ministro Gullo, presentando il disegno di legge a cui ho fatto cenno, oltre al motivo che ho indicato, ne aveva un altro per imporre questo contributo. Allora, il territorio silano non era nelle mani dei piccoli proprietari, bensì di un limitatissimo numero di grossi proprietari; avvenuto l'esproprio, dove c'erano, immaginiamo, 200 piccoli proprietari, oggi ce ne sono 10.000, di modo che quel contributo che doveva colpire i grandi proprietari oggi va a colpire tutti i quotisti creando così questo assurdo: mentre tutte e due le leggi sono state fatte allo scopo di favorire il piccolo proprietario, imponiamo un contributo proprio a quei piccoli proprietari che vogliamo aiutare e tutelare.

Questa è la situazione in linea generale. Conseguenza logica, pertanto, è che questo contributo deve essere abrogato per i piccoli proprietari.

Come ho indicato detti piccoli proprietari? Per non creare diversa denominazione nella nostra legislazione, ho detto: coloro che sono gravati di un tributo non superiore alle 5.000 lire, sono esentati dal pagamento di questo contributo. Debbo però riconoscere onestamente che il limite di 5.000 lire è esagerato, e sono dispostissimo ad addivenire ad una congrua riduzione arrivando ad un limite di 1.500 lire, così come è stato proposto dall'onorevole Sottosegretario.

Debbo precisare ancora, onorevoli colleghi, — è bene che restino a verbale certe dichiarazioni per chi dovrà interpretare poi la legge — che uno dei motivi più urgenti ed essenziali per cui questa legge si impone è che l'Ente Sila — ed io non gliene faccio torto — ha stabilito una misura fissa per questo contributo che, a sentire alcuni, è di 70 lire, a

sentire altri è di 80 lire, e facendo i conti, come li ho fatti io, è di 200 lire ad ettaro. Quindi, come vedete, si tratta di un contributo alquanto considerevole.

Ma il fatto più grave è che in quella zona vi sono centinaia di modestissimi proprietari; vi è, come ha sempre detto il ministro Medici, il fenomeno della polverizzazione della terra. È avvenuto, quindi, che chi aveva cento metri quadrati di terra ha avuto una imposizione di contributo rapportata sempre ad un minimo di un ettaro. Nel mio Comune, nella qualità di sindaco, mi è capitato il caso di una certa Sposato Giuseppina, la quale ha un pezzettino di terra esteso sì e no cento metri quadrati: nonostante ciò le è stato imposto un contributo di 200 lire. Altro caso che mi è capitato è quello di un certo Curto Angelo, il quale possiede altri cento metri quadrati di terra e gli è stato imposto un contributo di 200 lire.

Altro grave inconveniente, onorevole Sottosegretario è che in Calabria vige ancora il vecchio catasto e che, molte volte, la voltura catastale avviene con grande ritardo, per cui, per esempio, anche se io non sono più proprietario di fatto di quei 200 metri di terra, figuro ancora intestatario al catasto e, pertanto, debbo pagare le 200 lire di contributo che mi impongono.

Lei parlava, onorevole Sottosegretario, di un provvedimento amministrativo che è in corso per l'esonero dal contributo di coloro che pagavano 500 lire; orbene, io le assicuro nel modo più assoluto di aver fatto indagini e di aver pregato i funzionari dell'Opera per la Sila di chiudere un occhio nei confronti di coloro che pagano 500 lire; mi si è riposto che non c'è nessuna disposizione di legge al riguardo. Pertanto io ritengo che, approvando questo disegno di legge, facciamo opera giusta.

SALOMONE. Io credo che si possano conciliare le dichiarazioni che ha fatto l'onorevole Sottosegretario con quelle del collega Spezzano.

È indubbio che il territorio di cui si tratta è esclusivamente quello silano, cioè quello determinato dalla legge 31 dicembre 1947, che costituì precisamente l'Opera di valorizzazione della Sila, a cui fu affidata poi l'esecuzione della legge 12 maggio 1950.

Forse la disposizione della legge di cui si è reso promotore l'onorevole Spezzano avrebbe potuto essere superflua perchè non è l'Opera per la valorizzazione della Sila che deve stabilire il contributo. Infatti l'articolo 8 che tratta del contributo dice che « il contributo annuo a carico dei proprietari dei terreni residenti nel comprensorio è determinato su proposta dell'Opera, con decreto del Ministro dell'agricoltura e foreste, di concerto con quelli delle finanze e del tesoro ». Quindi quando il Sottosegretario dice che è in corso un provvedimento amministrativo, non si tratta di altro che della esecuzione della disposizione dell'articolo 8.

Per quel che riguarda il limite di esenzione, io penso che ci si potrebbe mettere d'accordo riducendolo dalle 5 mila lire, come proponeva nel disegno di legge il collega Spezzano, a 1.500 lire. Questo è doveroso fare nei riguardi dei piccoli proprietari.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Vorrei dire innanzitutto al senatore Spezzano che sono pienamente d'accordo con quanto egli ha detto poco fa.

Vorrei solo far presente che il Ministero dell'agricoltura e foreste è orientato addirittura verso l'esonero, l'abrogazione della lettera b) dell'articolo 8 della legge del 1947, tanto è vero che è allo studio un provvedimento di legge con il quale si arriva appunto all'abrogazione di quella disposizione.

Pertanto mi sembra superfluo il disegno di legge proposto dal senatore Spezzano, dal momento che c'è questo provvedimento in corso d'attuazione.

SPEZZANO. Signor Presidente, noi qui siamo sostanzialmente d'accordo e la questione verte su di un punto un po' vago.

Io ritengo che il Ministero dell'agricoltura sarà molto favorito dall'approvazione di questo mio disegno di legge; vorrà dire che se prima che questa mia legge entri in vigore arriverà l'altra del Ministero, sarà tanto di guadagnato. Sono costretto ad insistere per l'approvazione di questo mio disegno di legge non per vantare un diritto di priorità che non avrebbe significato, ma perchè esso è stato originato da

una infinità di richieste da parte di molti Comuni.

MONNI. Signor Presidente, io ero fino a poco fa dispostissimo a votare a favore del disegno di legge del senatore Spezzano soprattutto dopo la riduzione che è stata operata e l'accordo intervenuto; senonchè ho sentito l'onorevole Sottosegretario dichiarare che presso il Ministero dell'agricoltura è già allo studio un provvedimento per abrogare la lettera b) dell'articolo 8 della legge del 1947, il quale probabilmente arriverà in porto prima che questo disegno di legge sia approvato anche dall'altro ramo del Parlamento.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Si tratta di un decreto interministeriale così come prevede la legge del 1947. Su proposta dell'Ente Sila, il Ministro dell'agricoltura, di concerto col Ministro del tesoro e quello delle finanze, emetterà un decreto il quale prevede l'esenzione fino ad un reddito di 1.500 lire.

MONNI. Comunque sia, dato che prossimamente avrà la sua applicazione questo decreto interministeriale che tratta la stessa materia, mi sembra opera non utile approvare il provvedimento sottoposto al nostro esame.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Io dichiaro di aderire al disegno di legge del senatore Spezzano. Propongo però che la dizione dell'articolo 1 sia sostituita dalla seguente: « Dal contributo previsto dall'articolo 8, lettera b) della legge 31 dicembre 1947, n. 1629, sono esonerati i proprietari di terreni, il cui reddito dominicale complessivo non superi le 1.500 lire della stima catastale del 1937-1939 ».

SPEZZANO. Dichiaro di accettare il testo dell'articolo 1 così come è stato proposto dall'onorevole Sottosegretario.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1 nel testo proposto dal Sottosegretario di Stato ed accettato dal senatore Spezzano.

Art. 1.

Dal contributo previsto dall'articolo 8 lettera b) della legge 31 dicembre 1947, n. 1629, sono esonerati i proprietari di terreni, il cui reddito dominicale complessivo non superi le 1500 lire della stima catastale del 1937-1939.

(È approvato).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso con l'intesa che nel titolo, alle parole « 5000 lire », saranno sostituite le altre: « 1500 lire ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari